

N. 09704/2009 REG.SEN.

N. 09273/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9273 del 2008, proposto da:
A.N.I.E.F., Associazione Nazionale Insegnanti ed Educatori in
Formazione, Avi Mauro, Barsi Silvia, Ceccherini Stefania, Celestino
Teresa, D'Angelo Loreta, Fortunato Stefania, Gengo Giuseppe,
Giannettino Domenico, Mondini Isabella, Montemarani Patrizia,
Orobello Giada Tiziana, Paruta Giacomo, Patanè Santino Anna
Maria, Pietroluongo Ciro, Trombetta Rosa, rappresentati e difesi
dagli avv.ti Rosario Tarsia e Pietro Ponzani, ed elettivamente
domiciliati presso il loro studio in Roma, alla Via della Stazione
Tuscolana n. 123;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso la cui sede

- in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12 – domicilia per legge;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 61 del 10 luglio 2008, recante “Disposizioni sulle assunzioni a tempo indeterminato per il personale docente ed educativo e ATA anno scolastico 2008-2009”, nella parte in cui – art. 2.2.- dispone che le assunzioni a tempo indeterminato, previste in attuazione dell’art. 1, comma 605 lett. c), della legge n. 296/2006, vengono ripartite a metà tra le graduatorie dei concorsi per esami e titoli bandito nel 1999 ovvero tra le graduatorie dei precedenti concorsi e le graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1, comma 605 lett. c), di detta legge n. 296.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca;

Viste le memorie difensive dispiegate dalle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza pubblica del 2 luglio 2009 il cons. Massimo Luciano Calveri e uditi i difensori delle parti come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1.- I ricorrenti, in possesso di abilitazione e di diploma di

specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (S.S.I.S.) o presso le facoltà di scienze della formazione, risultano inseriti nelle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo istituito con l'art. 40 del T.U. 16 aprile 1994, n. 297, modificato dall'art. 1, comma 6, della l. 3 maggio 1999, n. 124 e successivamente integrato con la legge 20 agosto 2001, n. 333, di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 3 luglio 2001, n. 255 recante "disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2000-2001".

1.2.- Con ricorso notificato in data 2 ottobre 2008, essi, unitamente all'A.N.I.E.F. – organismo sindacale che agisce in qualità di rappresentante dei docenti abilitati e specializzati S.S.I.S. – hanno impugnato il decreto ministeriale in epigrafe, in quanto l'applicazione di quest'ultimo li escluderebbe dalle graduatorie di merito degli idonei.

Espongono che il decreto ministeriale prevede – in attuazione dell'art. 1, comma 605 lett. c, della legge n. 296/2006 – l'assunzione a tempo indeterminato per l'anno 2008/09 di un contingente di venticinquemila unità di personale docente, disponendo con la norma impugnata, art. 2.2, che il numero dei posti su cui disporre dette assunzioni viene ripartito a metà tra le graduatorie dei concorsi per esami e titoli bandito nel 1999 ovvero tra le graduatorie dei precedenti concorsi e le graduatorie ad esaurimento di cui all'anzidetto art. 1, comma 605, lett. c).

1.3.- I ricorrenti formulano, in diritto, due articolati motivi deducendo plurima violazione e applicazione di legge (art. 1, comma 6-ter legge n. 306/00; d. l. 4 giugno 2001, n. 268; art. 1, comma 1, legge n. 124/1999), nonché eccesso di potere sotto svariati profili.

Sostengono, in buona sintesi, argomentando dalla natura concorsuale dell'esame abilitante conseguibile presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, che l'abilitazione conseguita presso la S.S.I.S. deve essere equiparata all'idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso pubblico, con l'effetto che essi dovrebbero essere ricompresi nelle graduatorie dei concorsi per esami e per titoli.

Soggiungono che la disciplina contenuta nel decreto impugnato, disattendendo la logica ispiratrice della legge n. 124/1999, conforma la graduatoria unica permanente (poi ad esaurimento) secondo un meccanismo che la suddivide in fasce disposte in ordine successivo, vanificando il merito dei docenti e riaffermando il desueto criterio dell'anzianità di servizio.

Sostengono poi che il decreto impugnato, operando in modo illogico e in contrasto con i principi della predetta legge n. 124/1999, ha collocato i candidati secondo un ordine collegato alla qualità dei titoli posseduti, privilegiando coloro che sono inseriti in graduatoria in forza di idoneità al concorso, bandito peraltro più di nove anni fa, ben oltre il termine di validità delle relative graduatorie; che ciò avrebbe danneggiato quei soggetti che, come i ricorrenti S.S.I.S., già

muniti di titolo più qualificante di quello costituito dall'idoneità al concorso pubblico, si vedono superati nell'assunzione anche da coloro che hanno conseguito un punteggio inferiore.

1.4.- Resistendo al ricorso l'amministrazione intimata ha eccepito l'infondatezza delle tesi con esso formulate.

1.5.- Alla camera di consiglio del 23 ottobre 2008, l'istanza cautelare non è stata esaminata, disponendosi direttamente il rinvio al merito del ricorso, fissato in trattazione alla pubblica udienza del 2 luglio 2009.

2.- Il ricorso non è fondato.

2.1.- Come condivisibilmente opposto dall'amministrazione resistente è privo di fondamento il presupposto argomentativo dal quale muove il ricorso, e cioè che l'abilitazione conseguita presso la S.S.I.S deve essere integralmente equiparata all'idoneità conseguita all'esito del superamento del concorso pubblico.

Infatti è lo stesso decreto legge n. 306/2000, di cui è dedotta l'errata applicazione, ad equiparare l'abilitazione S.S.I.S. alla prova del concorso "ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti" (art.1, comma 6-ter); sicché i possessori di detta abilitazione non possono aspirare al 50% dei posti che per legge viene riservata al concorso pubblico, ma solo al rimanente 50% assegnato alle graduatorie ad esaurimento.

2.2.- Quanto ai rilievi secondo cui l'impugnato decreto, in violazione della logica ispiratrice della legge n. 124/199 che avrebbe privilegiato

il merito e non l'anzianità di servizio dei docenti, ha scisso le graduatorie ad esaurimento in due scaglioni, uno comprendente i docenti inseriti in base al titolo di idoneità al concorso e l'altro comprendente tutti gli altri docenti inseriti, compresi gli specializzati S.S.I.S., può osservarsi, sulla base e delle pertinenti considerazioni svolte dalla difesa erariale, che la suddivisione in fasce, disposte in ordine graduato e successivo, non è stata operata in via amministrativa, risultando bensì puntuale esecuzione dell'art. 1 della precitata legge n. 333/01, di interpretazione autentica dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge n. 124/1999.

Inoltre, giusta la previsione di cui all'art. 4 del d.d.g., gli specializzati S.S.I.S. hanno titolo all'iscrizione nella medesima fascia di graduatoria (III fascia) in cui si iscrivono coloro che sono stati idonei al concorso, e l'iscrizione viene graduata in base ai punteggi previsti dall'apposita tabella approvata con d.m. n. 27 del 15 marzo 2007 (all. 2 al d.d.g. 16 marzo 2007).

2.3.- Quanto infine alla censura che si appunta sulla validità temporale delle graduatorie dei concorsi, nel senso che esse non potrebbero che avere durata limitata nel tempo, si omette di considerare che è la stessa fonte primaria – art. 400, comma 17, del d.lgs. n. 297/1994 – a stabilire che “le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente”.

3.- Per tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.

Possono però compensarsi spese di giudizio e onorari di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Massimo Luciano Calveri, Consigliere, Estensore

Pierina Biancofiore, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/10/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

